



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2505/2025

Oggetto: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA ED IMPATTO ACUSTICO PER L'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO SVOLTA PRESSO LA SEDE OPERATIVA SITA IN VIA ISOLABUONA 7, RONCO SCRIVIA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 100,00 EURO.

In data 16/09/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

altresì l'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013 che assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive;

il D.M. 8 maggio 2015 recante "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n.136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA".

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3, comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", ed in particolare:

- l'art. 6, comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato (...):
A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;
- l'art. 6, comma 10, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

il Regolamento d'utenza del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 23 del 27/09/2023;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995 n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998 n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la D.G.R. n. 534/1999 avente ad oggetto "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.2 comma 2 L.R. 20.3.1998 n.12";

Considerato che

con note assunte al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 30555 e n. 30556 del 21/05/2025 è pervenuta, tramite il S.U.A.P del Comune di Ronco Scrivia, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da Autostrade per l'Italia S.p.A. relativamente al



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

comparto scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed impatto acustico per l'impianto di autolavaggio sito nel Comune di Ronco Scrivia in Via Isolabuona 1;

verificata la completezza formale dell'istanza, con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 31512 del 26/05/2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii e contestualmente convocata la conferenza dei servizi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013;

con la suddetta nota di avvio è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico per l'istruttoria;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- il domicilio digitale della scrivente amministrazione;

con nota prot. n. RT006789-2025-P del 16/06/2025, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 36182 del 17/06/2025, pervenuta tramite il S.U.A.P. del Comune di Ronco Scrivia, il Servizio scarichi industriali del gestore IRETI S.p.A. ha trasmesso la seguente richiesta di integrazioni documentali:

- elaborato planimetrico dell'insediamento con evidenza delle reti interne di convogliamento delle acque reflue domestiche (servizi igienici) e delle acque reflue industriali con i relativi collegamenti (impianto di trattamento/depurazione e pozzetti di ispezione) fino all'immissione nella pubblica fognatura;
- indicazione delle portate massime ($m^3/giorno$ e $m^3/anno$) per cui la Società intende essere autorizzata allo scarico in pubblica fognatura;

poiché dalla disamina della documentazione tecnica presentata con l'istanza è emersa la necessità, da parte della scrivente amministrazione, di acquisire anche le schede tecniche e manuale d'uso e manutenzione dell'impianto di depurazione e del sistema di filtrazione, con nota prot. n. 36532 del 18/06/2025 è stata inviata la richiesta d'integrazioni documentali comunicando la sospensione dei termini procedurali per 30 giorni;

preso atto della valutazione di impatto acustico previsionale per l'attività di autolavaggio mezzi d'opera redatta in data 20.03.2023 dal tecnico competente in acustica ambientale, nella quale sono documentati i livelli sonori previsti per l'attività che risultano rispettosi dei limiti immissione previsti per la zona di classe IV dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica ed è stata accertata la verifica del criterio differenziale in prossimità dei ricettori abitativi circostanti, con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 40951 del 08/07/2025, il S.U.A.P. del Comune di Ronco Scrivia ha trasmesso il parere favorevole in materia acustica, di competenza del Comune di Ronco Scrivia – Area Urbanistica, condizionato come segue:

- 1) sia prodotta, in sede di messa a regime dell'impianto, una perizia a cura del tecnico competente in acustica che a seguito di fonometrie attesti il rispetto dei valori limite presso i ricettori considerati nel documento di valutazione;
- 2) qualora dalle verifiche fonometriche si rendessero necessari interventi di mitigazione acustica,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la documentazione redatta da TCA dovrà ricomprendere, oltre alla loro descrizione puntuale, anche i livelli prima e dopo il loro inserimento;

- 3) in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
- 4) in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- 5) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 44125 del 22/07/2025 il S.U.A.P. del Comune di Ronco Scrivia ha inviato i chiarimenti e le integrazioni documentali richieste con la citata nota prot. n. 36532 del 18/06/2025;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 50109 del 20/08/2025 è pervenuto il parere favorevole di IRETI S.p.A. (rif. RT010327-2025-P del 20/08/2025) relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali dell'autolavaggio;

Considerato che in data 15/09/2025 il personale tecnico dell'Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ha predisposto la relazione tecnica, allegata alla relazione di chiusura procedimento, esprimendo parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al comparto scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico;

Richiamata la suddetta relazione tecnica istruttoria, redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di cui alle premesse, come atti presupposti al presente atto, dalla quale emerge quanto segue.

Autostrade per l'Italia S.p.A. svolge attività di autolavaggio mezzi d'opera, quali automobili, furgoni e mezzi con dotazioni invernali, presso il posto manutenzione localizzato presso il piazzale dello svincolo autostradale A7 Genova – Serravalle sito in Via Isolabuona 1 a Ronco Scrivia.

L'attività di lavaggio è svolta su una platea in calcestruzzo dotata di una canaletta centrale in cui defluiscono le acque di lavaggio e risciacquo che, tramite tubazione interrata, sono convogliate all'impianto di depurazione e da lì al pozzetto fiscale di ispezione ed infine in pubblica fognatura.

Le acque sono prelevate dall'acquedotto e misurate tramite apposito contatore, la maggior parte viene utilizzata per il lavaggio, solo una minima parte è utilizzata ad uso domestico per i servizi igienici.

La Società ha stimato di eseguire il lavaggio di n. 3 mezzi d'opera al giorno con un consumo medio di circa 200 l di acqua per ogni ciclo di lavaggio.

Per le attività di lavaggio e risciacquo sono impiegati prodotti quali sgrassatore multiuso, cera e shampoo auto di cui sono state trasmesse le relative schede di sicurezza:

L'impianto di depurazione è un Depur Padana Acque modello ECOFIL 2 con capacità di trattamento pari a 3.000 l/h e prevede un trattamento fisico – chimico.

L'impianto, come raffigurato in Figura 2 nello Schema di processo è costituito da:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- vasca di accumulo di capacità pari a 8,5 m³
- disabbatura
- disoleatura
- sedimentazione primaria
- filtro a quarzite e carbone

Le acque reflue di lavaggio defluiscono nelle vasche di dissabbatura (V1), disoleatura (V2) e accumulo e rilancio (V3) dalle quali, attraverso una pompa di sollevamento, vengono immesse nella sezione di filtrazione con quarzite (FQ) e poi in quella con carboni attivi (FC) e filtro a coalescenza.

La sezione filtrante deve essere sottoposta a controllavaggi con acqua di rete che secondo le indicazioni del produttore dovrebbe essere eseguita ogni 15/20 gg o quando se ne rilevi la necessità. La verifica dell'efficienza della filtrazione è prevista annualmente prelevando un campione di acqua in ingresso ed uno in uscita, verificando i limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In caso di non conformità si procede alla sostituzione del materiale filtrante, carboni attivi e quarzite. Il filtro a coalescenza sarà lavato con acqua con cadenza bimestrale.

La rimozione dei fanghi depositati nelle vasche è prevista quando il livello dei sedimenti raggiunge il 30% dell'altezza utile delle vasche.

In caso di fermo attività e messa fuori esercizio l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto alle indicazioni manutentive del produttore.

Le acque trattate saranno inviate al pozzetto di campionamento e allo scarico in pubblica fognatura.

È presente in uscita all'impianto un contatore volumetrico.

Lo scarico è di tipo discontinuo con una portata massima giornaliera 1,5 m³ e portata massima annua 540 m³.

Lo scarico delle acque trattate sarà immesso nella rete fognaria nera, nel punto di coordinate WGS84 Latitudine N 44°36'00.9' e Longitudine E 8°57'06.6'.

Il gestore del Servizio idrico integrato IRETI S.p.A., nel parere tecnico citato in premessa, ha dichiarato che:

- l'insediamento interessato svolgerà attività di AUTOLAVAGGIO; corrispondente all'attività: Autolavaggio con Trat. diverso da Disoleatura, Decantazione, Dissabbatura per un numero annuo di giorni lavorati pari a 365;
- le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura verranno sottoposte a trattamento tramite: sedimentazione, disoleatura, filtrazione su quarzite e carboni attivi;
- i reflui terminali confluiranno al depuratore Ronco Nord di Ronco Scrivia;
- il pozzetto di ispezione è di tipo regolamentare, come da art. 42 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato, in grado di contenere almeno sei (6) litri di refluo e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, inoltre, dovrà essere reso accessibile al personale di IRETI S.p.a. addetto ai controlli ai sensi dell'art. 59 del Regolamento sopracitato;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- l'insediamento dispone di regolare certificato di allaccio pubblica fognatura, rilasciato in data 08/03/2022, dove risulta che gli scarichi confluiscono nella rete fognaria di Via Isolabuona a Ronco Scrivia;
- prima dell'attivazione dello scarico, la Società dovrà trasmettere un aggiornamento dell'elaborato planimetrico dell'insediamento, riportante la griglia di raccolta delle acque reflue, con evidenza delle quote altimetriche della platea di lavaggio e la disposizione dell'impianto di trattamento, con specifica di tutti i manufatti che lo compongono;
- il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 2 m³;
- il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 540 m³;
- dovrà essere comunicata la fine lavori tramite PEC a ireti@pec.ireti.it, Servizio Scarichi Industriali, al fine di consentire i controlli di competenza. Successivamente dovrà essere comunicata la data di attivazione dello scarico;

Preso atto che

in data 26/05/2025 la Città Metropolitana di Genova ha provveduto a chiedere, tramite la procedura di accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, alla competente Prefettura, il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., al fine di verificare l'assenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione suddetta, indicati all'art. 67 del citato decreto. La Prefettura non ha dato riscontro;

da verifiche successive è risultato che Autostrade d'Italia S.p.A. rientra nei casi di cui ai punti A) e B), comma 3, dell'art. 83 del D.Lgs. 159/2011 per i quali la certificazione antimafia non è dovuta;

Dato atto che gli oneri istruttori, previsti dalla D.G.P. n. 183/2011, pari a € 100,00, sono stati corrisposti in data 09/03/2023, tramite piattaforma pagoPA, e introitati secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Vista la relazione di chiusura procedimento, redatta dal responsabile del procedimento, e inserita nel relativo fascicolo informatico, con la relazione tecnica istruttoria, con prot. n. 54988 del 15/09/2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente atto, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere al rilascio ad Autostrade per l'Italia S.p.A. dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa ai comparti scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed impatto acustico per l'attività di autolavaggio svolta presso la sede operativa sita in Via Isolabuona 7 nel Comune di Ronco Scrivia, sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate nel seguente disposto;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare a Autostrade per l'Italia S.p.A. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, della durata di 15 anni, relativamente ai comparti scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed impatto acustico, derivanti dall'attività di autolavaggio svolta presso la sede operativa sita in Via Isolabuona 7 nel Comune di Ronco Scrivia;
- B) autorizzare Autostrade per l'Italia S.p.A. allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di autolavaggio di cui alla lettera A) nel rispetto dei limiti di Tabella 3, colonna II dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate in premessa, nel punto individuato dalle coordinate geografiche WGS84 Latitudine N 44°36'00.9" e Longitudine E 8°57'06.6";
- C) acquisire il parere rilasciato dal Comune di Ronco Scrivia in materia di acustica, citato nelle premesse, riportato in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) acquisire il parere tecnico per lo scarico in pubblica fognatura di IRETI S.p.A., citato nelle premesse, riportato in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E) introitare la somma di € 100,00 versati da Autostrade per l'Italia S.p.A., secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;
- F) di sottoporre Autostrade per l'Italia S.p.A. al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1. il Titolare dello scarico, prima dell'attivazione dello scarico denominato S1, dovrà:
 - 1.1 realizzare il pozzetto di fiscale (ispezione e campionamento scarico) in grado di contenere almeno sei (6) litri di refluo, come previsto dall'art. 42 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 1.2 comunicare la fine lavori trasmettendo un elaborato planimetrico dettagliato dell'area di lavaggio riportante la griglia di raccolta delle acque reflue, con evidenza delle quote altimetriche della platea di lavaggio e la disposizione dell'impianto di trattamento, con specifica di tutti i manufatti che lo compongono, alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e ad IRETI S.p.A.;
2. il Titolare dello scarico dovrà comunicare tempestivamente la data di attivazione dello scarico S1 in pubblica fognatura, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al Comune, all'ARPAL - Dipartimento Prov.le di Genova, e ad IRETI S.p.A. - Servizio Scarichi Industriali;
3. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
4. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
5. il Titolare dello scarico dovrà eseguire le analisi di autocontrollo nel pozzetto di campionamento dedicato, con FREQUENZA ANNUALE (ovvero entro il 31/12 di ogni anno), per la verifica dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, relativamente ai seguenti parametri: **pH, COD, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali**;
6. le analisi di autocontrollo, di cui al precedente punto 5, dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:
- l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);
 - le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
 - le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione;
 - il valore di portata misurato all'atto del campionamento, ai fini della verifica del rispetto dei limiti volumetrici allo scarico, di cui al successivo punto 7.;
 - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura;
 - i limiti di riferimento normativi;
 - un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova, purché accompagnanti da una verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale.

Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle acque, firmati digitalmente, via posta certificata – pec e dovranno altresì riportare correttamente l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono.

7. il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **2 m³** ed il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **540 m³**, come prescritto dal gestore IRETI S.p.A. citato nelle premesse ed allegato al presente provvedimento (Allegato 1); qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da IRETI S.p.A.;
8. il termine entro cui effettuare le prime analisi di cui al precedente punto 5 è fissato a 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico;
9. l'impianto di depurazione dovrà essere gestito e sottoposto a corretta e costante manutenzione, come da indicazioni del produttore; le relative apparecchiature e strumentazioni dovranno essere tenute in perfetta efficienza al fine di garantire sempre una buona capacità di trattamento delle acque reflue; gli interventi di manutenzione, eventuali disservizi ed operazioni di ripristino dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 23;
10. la griglia di raccolta, il pozzetto di sollevamento, le vasche costituenti l'impianto di depurazione dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia e controlavaggio con rimozione dei fanghi e degli oli separati;
11. le colonne filtranti dovranno essere gestite e sottoposte a corretta e costante manutenzione come da indicazioni del produttore;
12. l'intera rete di captazione e raccolta delle acque reflue dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
13. all'impianto di depurazione dovranno essere avviate esclusivamente le acque di lavaggio; non dovranno essere avviate all'impianto di trattamento sostanze aventi caratteristiche chimiche tali da costituire pericolo per il corretto funzionamento dell'impianto stesso;
14. non dovranno essere lavati motori o altre parti grasse e/o oleose, né effettuate decerature paraffiniche, né scaricati nella piazzola di lavaggio detergenti e/o sgrassanti generalmente impiegati nella manutenzione degli autoveicoli e liquidi facenti parte di autoveicoli (olio motore, liquidi dei circuiti idraulici, liquido per radiatori, ecc.);
15. non potranno essere scaricati nella pubblica rete fognaria reflui e altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione, come oli minerali e sostanze solide;
16. dovranno essere utilizzati esclusivamente detergenti contenenti tensioattivi con biodegradabilità primaria conforme alla L. n. 136/1983 (art. 2) ed al D.Lgs. 98/1992 (art. 1) ,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

quindi almeno al 90 % per le categorie cationici ed anfolitici ed all'80 % per le categorie non ionici ed anionici; l'eventuale impiego di prodotti detergenti aventi differente composizione chimica, tale da determinare una modifica delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio, dovrà essere tempestivamente comunicato alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, che si riserva di aggiornare, a seguito della valutazione delle relative schede di sicurezza, il set di parametri di cui al precedente punto 5;

17. i prodotti chimici utilizzati nell'attività dovranno essere stoccati al riparo di eventi meteorici ed i contenitori/fusti mantenuti sempre perfettamente chiusi;
18. per l'uso, la manipolazione, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei prodotti chimici utilizzati nell'attività dovranno essere adottate tutte le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza di ogni prodotto;
19. la superficie delle aree di lavaggio ed esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
20. i fanghi sedimentati e gli oli separati, rimossi con periodiche operazioni di pulizia del sistema di trattamento, dovranno essere gestiti quali rifiuti, per il cui smaltimento e/o recupero dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento e/o recupero dovrà essere conservata dal Titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo, per un periodo di tre anni;
21. il pozzetto fiscale per il campionamento periodico delle acque reflue dovrà essere reso sempre accessibile e perfettamente funzionale al prelievo;
22. qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possa determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e ad IRETI S.p.A. - Servizio Scarichi Industriali, indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non conforme alle prescrizioni imposte dal presente atto;
23. il Titolare degli scarichi, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
 - data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione e del relativo ripristino;
 - data e ora di disservizi delle elettropompe e del relativo ripristino;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni ...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto di depurazione;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche e valore della portata;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente atto;

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato pdf ed



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;

24. il Titolare dello scarico dovrà ottemperare a quanto prescritto nel parere del gestore IRETI S.p.A., citato in premessa, riportato in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
25. il Titolare dello scarico dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Comune di Ronco Scrivia in materia di acustica, citato in premessa, riportato in Allegato 2, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
26. il Titolare dello scarico, in caso di cessazione dello scarico o di chiusura di uno scarico parziale, dovrà darne immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al Comune, all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, e ad IRETI S.p.A. – Scarichi Industriali.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- l'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili, in sicurezza, per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni svolte;
- non è consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'insediamento, delle fasi di lavorazione/ciclo produttivo, dell'impianto di trattamento/depurazione che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di immissione in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006;
- l'ottemperanza al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est con specifico richiamo a:
 - la presenza di pozzetto di ispezione/campionamento con capacità di trattenimento di una



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri, ai sensi dell'art. 42;

- le reti ed impianti fognari interni di pertinenza dell'insediamento devono essere realizzate in conformità all'art. 52; le loro eventuali modifiche che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato dovranno essere comunicate all'Autorità competente, nel caso le stesse possano altresì incidere sui contenuti contrattuali dovranno essere comunicate anche al Gestore, ai sensi dell'art. 52;
 - il Titolare dello scarico che si approvvigiona, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, è tenuto a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati, ai sensi dell'art. 53;
 - è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o che altera, danneggia o impedisce il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce, ai sensi dell'art. 58; non è altresì ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura;
 - il Titolare dello scarico ha l'obbligo di rendere accessibili gli strumenti di lettura dei misuratori di portata in ingresso e allo scarico (se presenti), i pozzetti di prelievo dei campioni delle acque di scarico, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico è tenuto a fornire assistenza durante i sopralluoghi eseguiti dagli Enti competenti e dal Gestore, oltre a fornire ogni documento ed informazioni utili al buon esito dei controlli, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico dovrà comunicare al Gestore i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati attraverso la lettura dei misuratori, ai sensi dell'art. 71, secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal Gestore stesso;
 - i fanghi prodotti nell'impianto di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
 - qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicata a IRETI S.p.A. (via fax al n. 010 5586403 e via PEC all'indirizzo ireti@pec.ireti.it, Servizio Impianti di Depurazione e Servizio Scarichi Industriali) indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento;
- restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est;
- qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Ronco Scrivia ai fini dell'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e affinché lo notifichi a:

- Autostrade per l'Italia S.p.A.
- Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente;
- IRETI S.p.A. - Servizio Scarichi Industriali;
- Comune di Ronco Scrivia;
- A.R.P.A.L. - Dip.to di Genova;
- Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Acque.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

Si rammenta che la presente Autorizzazione Unica Ambientale:

- non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituiti dalla medesima;
- deve sempre essere conservata in copia conforme presso l'insediamento produttivo, insieme al provvedimento conclusivo rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di competenza e alla documentazione tecnica - amministrativa presentata a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli.

Il presente atto verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 84 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del 21/05/2025, tenuto conto della sospensione dei termini di 34 giorni per richiesta integrazioni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**